

AREA GESTIONE EDILIZIA



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

**SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDATORE DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DELLE AULE: 1,2,6,10,11,20,25,28,29 e 30
DELL'EDIFICIO RM031, AULA 33 DELL'EDIFICIO RM032 ED
AULA 37 DELL'EDIFICIO RM038
(Lotto 5: Ingegneria Civile Industriale (A) e Lotto 6: Ingegneria
Civile Industriale (B) delle Aule BEI).**



CAPITOLATO D'ONERI

Roma, 08/04/2022

II RUP
Ing. Armando Viscardi



INDICE

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2. CLASSI E CATEGORIE DELL'INTERVENTO	3
ART. 3. ATTIVITÀ PREVISTE.....	3
ART. 4. IMPORTO E MODALITÀ DI STIPULAZIONE DELL'APPALTO	4
ART. 5. MODALITÀ ESECUTIVA DELLE PRESTAZIONI	6
ART. 6. TERMINI PER LE ATTIVITÀ'	7
ART. 7. ANTICIPAZIONE.....	7
ART. 8. MODALITÀ DI PAGAMENTO	7
ART. 9. VERIFICA DI CONFORMITÀ'	9
ART. 10. PROROGA.....	9
ART. 11. PENALI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI.....	9
ART. 12. GARANZIE.....	10
ART. 13. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	11
ART. 14. SUBAPPALTO.....	11
ART. 15. NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE.....	12
ART. 16. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI.....	13
ART. 17. RISOLUZIONE E RECESSO	13
ART. 18. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	15
ART. 19. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	16
ART. 20. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE.....	16

**Art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente Capitolato d'oneri stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché le clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra Sapienza Università di Roma (Amministrazione) e il soggetto esecutore (Appaltatore), in relazione alle caratteristiche del: *"Servizio tecnico di Collaudatore dei lavori di riqualificazione delle aule: 1, 2, 6, 10, 11, 20, 25, 28, 29 e 30 dell'edificio RM031, aula 33 dell'edificio RM032 ed aula 37 dell'edificio RM038 (Lotto 5: Ingegneria Civile Industriale (A) e Lotto 6: Ingegneria Civile Industriale (B) delle Aule BEI).*

Art. 2. CLASSI E CATEGORIE DELL'INTERVENTO

Al fine dell'individuazione dell'importo per l'affidamento dell'incarico, si è proceduto a suddividere le categorie d'opera, così come individuate nel CSA, nella sotto riportata tabella:

TABELLA RIEPILOGO REQUISITI			
CATEGORIE D'OPERA	D.M. 143/2013	GRADO DI COMPLESSITA'	IMPORTO
EDILIZIA	E.22	1,55 28,41 % incidenza Globale	€ 868.072,22
IMPIANTI	IA.03	1,15 31,84 % incidenza Globale	€ 972.718,55
IMPIANTI	IA.02	0,85 22,96 % incidenza Globale	€ 701.355,43
IMPIANTI	T.02	0,70 16,79 % incidenza Globale	€ 512.906,43
TOTALE INTERVENTO			€ 3.055.052,63

Art. 3. ATTIVITÀ PREVISTE

Le prestazioni di **Collaudatore** oggetto di incarico dovranno essere svolte secondo le indicazioni minime contenute nel presente capitolato dal punto di vista tecnico ed amministrativo.

Le prestazioni di **Collaudatore** dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente:

- **Collaudo tecnico amministrativo**, tuttora disciplinato dagli **artt. 215-238 del (TITOLO X - COLLAUDO DEI LAVORI) del D.P.R. 207/2010**;
- **Collaudo Tecnico Funzionale degli impianti**;
- **Collaudo Statico**:
 - ai sensi dell'**art. 67** (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, commi 3, 5, 6 e 7) del **D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia** (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001);
 - ai sensi del **capitolo 9 delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC)** di cui al **D.M. 17 gennaio 2018 e della relativa Circolare applicativa 21 gennaio 2019, n. 7.**



Resta a completo carico del soggetto a cui è affidato l'incarico (Appaltatore) ogni onere strumentale, organizzativo, consultivo, necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno ed indipendente dall'organizzazione dell'Amministrazione.

Art. 4. IMPORTO E MODALITA' DI STIPULAZIONE DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto a base di affidamento risulta essere:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	
Descrizione	Importo
	euro
1) Edilizia	
Edifici e manufatti esistenti	
Valore dell'opera [V]: 868'072.22 €	
Categoria dell'opera: EDILIZIA	
Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti	
Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.2129%	
Grado di complessità [G]: 1.55	
Descrizione grado di complessità: [E.22] Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza.	
Specifiche incidenze [Q]:	
Collaudo tecnico amministrativo [Qdl.01=0.08]	7'764.03 €
Totale	7'764.03 €
2) Impianti	
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	
Valore dell'opera [V]: 972'718.55 €	
Categoria dell'opera: IMPIANTI	
Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	
Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.0254%	
Grado di complessità [G]: 1.15	
Descrizione grado di complessità: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.	
Specifiche incidenze [Q]:	
Collaudo tecnico amministrativo [Qdl.01=0.08]	6'287.04 €
Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008, n. 37) [Qdl.04=0.18]	14'145.83 €
Totale	20'432.87 €

**3) TIC**

Sistemi e reti di telecomunicazioni

Valore dell'opera [V]: 512'906.43 €

Categoria dell'opera: TIC

Destinazione funzionale: Sistemi e reti di telecomunicazioni

Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.1998%

Grado di complessità [G]: 0.7

Descrizione grado di complessità: [T.02] Reti locali e geografiche, cablaggi strutturali, impianti in fibra ottica - Impianti di videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe di veicoli, ecc. - Sistemi wireless, reti wifi, ponti radio.

Specifiche incidenze [Q]:

Collaudo tecnico amministrativo [QdI.01=0.08] 2'355.21 €

Totale 2'355.21 €

4) Impianti

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Valore dell'opera [V]: 701'355.43 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.5880%

Grado di complessità [G]: 0.85

Descrizione grado di complessità: [IA.02] Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico.

Specifiche incidenze [Q]:

Collaudo tecnico amministrativo [QdI.01=0.08] 3'618.88 €

Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008, n. 37)
[QdI.04=0.18] 8'142.49 €

Totale 11'761.37 €

TOTALE PRESTAZIONI 42'313.48 €

S.E.&O.

SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione	Importo euro
1) Spese generali di studio (forfettarie) pari al 23.72% del compenso per prestazioni professionali. [23.72% * 42'313.48 €]	10'036.76 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI	10'036.76 €



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA	
Descrizione	Importo euro
Prestazioni professionali:	
Compenso per prestazioni professionali	42'313.48 €
Spese ed oneri accessori	10'036.76 €
RIEPILOGO FINALE	
Descrizione	Importo euro
Imponibile	52'350.24 €
TOTALE DOCUMENTO	52'350.24 €
Diconsi euro cinquantaduemilatrecentocinquanta/24 S.E.&O.	

Il corrispettivo dell'appalto è a corpo ed è fisso ed invariabile.

Nel corrispettivo dell'Appaltatore, oltre a quanto già riportato nei punti precedenti, sono compresi:

- l'uso di attrezzature varie, mezzi e software;
- la collaborazione con altri professionisti, consulenti esterni o studi tecnici di cui l'Appaltatore dovesse avvalersi nell'espletamento dell'incarico.

L'importo così definito pari ad **euro 52.350,24** deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dalla normativa vigente e dal presente capitolato. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008 così come novellato dal D.Lgs. 106/2009, si attesta che i costi di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza del presente appalto sono pari a 0 (zero) euro, trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.

Art. 5. MODALITA' ESECUTIVA DELLE PRESTAZIONI

L'Appaltatore deve, per quanto necessario, rapportarsi con il RUP e con il Direttore dei Lavori, i quali provvederanno, nell'ambito delle proprie competenze, a fornire le indicazioni specifiche e le linee guida da seguire nello svolgimento delle attività, nonché a verificare e controllare le prestazioni di cui al presente Capitolato.

L'Appaltatore può avvalersi di propri collaboratori; in ogni caso, l'attività dei suddetti collaboratori avviene sotto la stretta e personale responsabilità dell'Appaltatore, rispondendone sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto dell'incarico di cui al presente Capitolato, saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l'Appaltatore e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e



spese del medesimo. Il RUP può, in ogni momento, chiedere all' Appaltatore, l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori, senza obbligo di motivazione. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

In merito alle prestazioni di cui al presente Capitolato, si precisa che:

1. L'Appaltatore personalmente responsabile deve essere iscritto all'albo professionale di pertinenza.
2. L'Appaltatore deve garantire continuità nell'esercizio dei propri uffici. Eventuali cause di forza maggiore, che dovranno essere tempestivamente comunicate al RUP, non potranno comunque causare interruzioni del servizio superiori, complessivamente, a 1/5 della naturale durata dell'incarico, pena la risoluzione del contratto. Sono escluse le interruzioni dovute alle sospensioni delle attività di cantiere.
3. L'Appaltatore relaziona con regolarità per iscritto al RUP e al DL l'accertamento delle conformità e la progressiva realizzazione dell'opera come da progetto, specificando le modalità dell'esecuzione di essa rispetto al Capitolato e/o alle regole della tecnica, supervisionando l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera secondo la regola dell'arte, provvedendo a segnalare al RUP ed al Direttore dei Lavori tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verifichino in corso d'opera.
4. È richiesto che, per lo svolgimento del Servizio Tecnico di Collaudatore, l'Appaltatore debba supervisionare le attività di cantiere, sottoscrivendo i documenti a sua cura e quelli in contraddittorio con le imprese aggiudicatrici dei lavori.

Resta a completo carico dell'Appaltatore ogni onere strumentale, organizzativo, consultivo e quant'altro necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione dell'Amministrazione.

Art. 6. TERMINI PER LE ATTIVITA'

I termini per l'esecuzione del servizio tecnico di Collaudatore, decorrerà dalla data di stipula del contratto e si concluderà con l'approvazione del collaudo dei lavori di realizzazione della biblioteca unificata di Giurisprudenza e delle altre attività previste nella presente procedura fino al rilascio dell'agibilità e di ogni altro adempimento necessario alla messa in esercizio delle attività previste nell'immobile.

Art. 7. ANTICIPAZIONE

In tema di anticipazione del prezzo si applica l'art. 35 c. 18 del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 8. MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti sono disposti a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore. Le fatture potranno essere emesse solo dopo il ricevimento



di specifica comunicazione da parte dell'Amministrazione e verranno liquidate solo dopo la verifica della regolarità contributiva e assicurativa dell'Appaltatore, ovvero delle certificazioni rilasciati dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello Sportello Unico Previdenziale.

L'ammontare del compenso, depurato dallo sconto offerto, comprensivo degli oneri di legge, relativo alle prestazioni di Collaudatore, resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e sarà liquidato in base ad acconti corrisposti contestualmente ed in proporzione alla quota dei lavori contabilizzati, secondo gli stati di avanzamento sottoscritti dal D.L. (S.A.L.), entro 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura.

Le competenze saranno corrisposte fino al 90%, il residuo 10% sarà corrisposto dopo l'approvazione degli atti di collaudo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della regolare fattura.

I pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla ricezione della fattura di pagamento.

CODICI FATTURAZIONE:

- CODICE IPA: "un_lsm"
- CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8AUTQ1

Nella fattura andranno indicati:

- Oggetto della fattura: "Acconto/Saldo finale delle prestazioni inerenti il Servizio tecnico di Collaudatore dei lavori di riqualificazione delle aule: 1, 2, 6, 10, 11, 20, 25, 28, 29 e 30 dell'edificio RM031, aula 33 dell'edificio RM032 ed aula 37 dell'edificio RM038 (Lotto 5: Ingegneria Civile Industriale (A) e Lotto 6: Ingegneria Civile Industriale (B) delle Aule BEI)".
- CIG;
- CUP;
- Nome del RUP;
- Importo della fattura.

Verifiche requisiti art. 80 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore è consapevole che non si procederà al pagamento della fattura in assenza delle verifiche positive sul possesso dei requisiti oggetto di autocertificazione e si recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento dei lavori già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute, nei limiti delle utilità conseguite e si procederà alle segnalazioni alle competenti autorità conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000. Laddove nel corso della verifica o dell'istruttoria per la liquidazione emergano irregolarità dal documento unico di regolarità contributiva che non consentano a questa Amministrazione il pagamento, si attiverà l'intervento sostitutivo, di cui all'articolo 31, comma 3, del D.L. n. 69/2013, convertito in L. n. 98/2013. In caso di difetto del possesso dei requisiti si procederà all'incameramento della cauzione definitiva consegnata o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura del 10% del valore del contratto.



Art. 9. VERIFICA DI CONFORMITA'

Ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016 i servizi oggetto dell'appalto sono soggetti a verifica di conformità al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del presente Capitolato, di quanto offerto in sede di offerta e delle pattuizioni contrattuali.

Art. 10. PROROGA

Non saranno ammesse proroghe ai termini relativi all'esecuzione delle singole prestazioni professionali del presente Capitolato, se non nell'eventualità di sospensione dell'espletamento dell'incarico, oggetto del presente Capitolato, disposta dall'Amministrazione.

La sospensione delle attività dell'Appaltatore potrà essere disposta dalla Amministrazione, al presentarsi di particolari eventi interni alla Amministrazione e non imputabili a ritardi e/o negligenze da parte dell'Appaltatore, in qualsiasi momento, tempestivamente comunicata mediante e-mail o PEC.

Nel caso in cui l'Amministrazione riconosca all'Appaltatore, per particolari situazioni e problematiche non imputabili a negligenze o ritardi da parte dello stesso, un maggiore tempo per l'esecuzione delle prestazioni, questo comporterà un nuovo termine di ultimazione che va contrattualmente a sostituire quello precedentemente stabilito.

In conseguenza della novazione del termine contrattuale di ultimazione del servizio, e stante la consensualità di tale prolungamento, l'Appaltatore non può avanzare pretese per particolari indennizzi, né l'Amministrazione può applicare le penali per il ritardo.

Art. 11. PENALI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI

L'Amministrazione procederà, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno, all'applicazione delle seguenti penali, qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili all'Appaltatore.

L'Appaltatore, in caso di ritardato adempimento delle prestazioni, per ciascun caso di inadempimento dello svolgimento del servizio di cui agli articoli precedenti, sarà soggetto ad una penale pari all'1‰ dell'importo contrattuale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo del corrispettivo contrattuale e fatta, comunque, salva la facoltà per la medesima di richiedere il maggior danno.

Il RUP provvederà a contestare il ritardato adempimento all'Appaltatore e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi all'Amministrazione entro 5 (cinque) giorni successivi alla contestazione, non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità del ritardo all'Appaltatore.



Le penali non saranno applicate quando il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore non imputabili all'Appaltatore.

Art. 12. GARANZIE

• Garanzia definitiva

Prima della stipula del Contratto l'Appaltatore deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), pari al 10% dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici e deve essere conforme allo schema tipo approvato con DM n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018). La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Alla garanzia definitiva rilasciata da Istituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere allegata un'autodichiarazione, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore oppure da autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell'agente che sottoscrive la cauzione.

La documentazione inerente la cauzione deve essere prodotta all'atto della stipula del Contratto. È possibile produrre la garanzia in una delle seguenti forme:

- a) in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- c) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22,



comma 1, del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. 82/2005).

L'Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti dell'Appaltatore in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

L'Appaltatore è avvertito con Posta Elettronica Certificata (PEC).

Su richiesta dell'Amministrazione, l'Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione, nel caso in cui l'Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto.

L'Amministrazione autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di cauzione all'avente diritto solo quando tra l'Amministrazione stessa e l'Appaltatore siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili all'Appaltatore.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici.

• **Polizza**

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, l'Appaltatore deve produrre polizza assicurativa per un massimale minimo pari a € 3.000.000,00 (euro tre milioni/00) di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea a copertura dei rischi di natura professionale, valida fino all'emissione del Collaudo Tecnico-Amministrativo dei lavori.

La polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell'incarico (come definita al precedente art. 7) e i dati relativi alla medesima dovranno essere comunicati all'Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 4 della legge 24/3/2012, n. 27.

Art. 13. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore risponderà personalmente nei confronti dell'Amministrazione per ogni contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente Capitolato, all'adeguatezza del servizio tecnico prestato in base alle richieste dell'Amministrazione, ai termini di esecuzione dello stesso e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.

L'Appaltatore è responsabile dei danni arrecati alla Amministrazione, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, e di chiunque esso debba rispondere nell'esecuzione dell'incarico.

Art. 14. SUBAPPALTO

L'eventuale subappalto è limitato alle ipotesi di cui all'art. 31, comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici. Resta, comunque, impregiudicata la



responsabilità dell'Appaltatore. L'Amministrazione procederà al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore nei casi previsti dall'art. 105 c. 13 del Codice dei Contratti Pubblici.

È facoltà dell'Appaltatore, con onere a proprio carico, di rivolgersi a consulenti di sua fiducia.

L'Amministrazione resterà comunque estranea, sotto qualsiasi profilo, a qualunque accordo o rapporto stabilito ed intercorso tra l'Appaltatore ed i consulenti da questo incaricati.

Art. 15. NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto è regolata, secondo scala gerarchica:

- Dalle clausole del presente atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività ed alle prestazioni contrattuali;
- Dalle disposizioni normative riguardanti i contratti pubblici ed in particolare dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nella parte ancora vigente;
- Le disposizioni normative sulle misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- Dalla legge italiana, ed in particolare dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Le clausole del presente Capitolato Speciale saranno sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei processi, anche peggiorative per l'Appaltatore, quest'ultimo rinunci a promuovere azioni o ad apporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui una o più previsioni del presente Capitolato o del futuro Contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge, o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del presente atto.

In vigenza di contratto, nei casi suddetti, le Parti sostituiranno alle previsioni del Contratto risultate contrarie a norma di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni – legalmente consentite – che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del Contratto formalmente al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.



Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente Capitolato, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Art. 16. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

L'Appaltatore s'impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non divulgarli in alcun modo e non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie. L'Appaltatore s'impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'Amministrazione, di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte, se non per esigenze operative, strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto. L'Appaltatore del servizio sarà responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso d'inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

Relativamente ai dati personali di cui entrerà in possesso, ne è responsabile ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Art. 17. RISOLUZIONE E RECESSO

• Risoluzione

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii, ha l'obbligo di risolvere il contratto relativo all'Appalto in argomento per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell'Appaltatore, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione ovvero per intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Decreto citato.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

- a) mancato rispetto del Patto di integrità accettato in sede di gara, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
- b) per sopravvenienza di convenzione stipulata da CONSIP SPA avente ad oggetto le prestazioni previste dal presente capitolato d'oneri, ai sensi dell'art. 1 comma 3 l. 135/2012 e ss. mm. ii.;
- c) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal



codice di comportamento adottato dall'Università ed emanato con Decreto Rettorale n. 1528 del 27 maggio 2015;

d) raggiungimento, accertato dal RUP, del 10% previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto;

e) cessione del contratto, da parte dell'Appaltatore (al di fuori dei casi di cui all'art. 106, comma 1, lett. d) del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.);

f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;

g) inadempienza accertata, da parte dell'Appaltatore, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.;

h) inadempienza accertata, da parte dell'Appaltatore, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;

i) mancato rispetto dei termini e delle condizioni del contratto che hanno determinato l'aggiudicazione dell'Appalto;

j) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti;

k) subappalto non autorizzato;

l) cessione del credito, anche parziale, senza previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione;

m) per le ipotesi previste dal comma 1 dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.

n) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Appaltatore dal RUP a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell'Appalto o ritenute rilevanti per la specificità delle prestazioni e comunque nel caso di mancata reintegrazione della cauzione definitiva, per l'ipotesi di parziale utilizzo, saranno contestate, ai sensi dell'art. 108, co. 3 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., all'Appaltatore dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC.

Nella contestazione è prefissato un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale l'Appaltatore deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.

Decorso il suddetto termine senza risposta o senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni, al di fuori di quanto sopra previsto, ritardi per negligenza dell'Appaltatore, il RUP assegnerà un termine, non



inferiore a dieci giorni salvo i casi di urgenza, entro il quale eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, si procederà alla risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Contestualmente alla risoluzione del contratto l'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 103 comma 2 D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

In virtù del comma 5 dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., nel caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto solo al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, previa decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.

• **Recesso**

L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di dichiarare esaurito l'incarico e di recedere dal rapporto instauratosi con l'appaltatore, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte di quest'ultimo.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore, a mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Amministrazione prende in consegna gli elaborati e verifica la regolarità degli stessi.

All' Appaltatore verrà in tale caso corrisposto, al massimo entro 90 giorni dalla consegna dei report, quanto previsto per le prestazioni a quel momento effettivamente eseguite, salvo che la rilevazione dei dati fosse invece respinta per difetto nello studio o inattendibilità tecnico-economica. In tal caso all'Appaltatore non sarà dovuto alcun compenso, né verranno risarcite eventuali spese.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applica quanto previsto all'art. 109 del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 18. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie dipendenti dal presente Appalto dovranno, se possibile, essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del RUP, nel termine di 40 giorni dalla data in cui ne sia stata fatta richiesta.

Qualora non si raggiunga l'accordo fra le parti, sarà competente a dirimere le controversie l'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro di competenza è quello di Roma. E' in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.



Art. 19. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Pertanto, l'Appaltatore e tutti i subappaltatori, sub-affidatari e/o sub-contrattanti devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell'appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi alle prestazioni oggetto del presente appalto devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.

Il Contraente è tenuto a comunicare al RUP gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine devono essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Tale comunicazione dovrà riportare tutti gli elementi utili all'effettuazione del movimento finanziario quali in particolare:

- a. i riferimenti specifici del Contraente (ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale/Partita IVA);
- b. tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice CIN e ulteriori riferimenti utili);
- c. i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per il Contraente saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato.

Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione.

Tutti i documenti fiscali emessi per l'ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto corrente dedicato.

Art. 20. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa:

- le spese di pubblicazione, per i bandi e gli avvisi, mediante rimborso da effettuare l'Amministrazione entro 60 giorni dall'aggiudicazione;
- le spese contrattuali;
- le spese e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto, nonché alla regolarizzazione in bollo del verbale di aggiudicazione.

Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dell'incarico.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.